

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rettilca dell'allegato al provvedimento 29 luglio 2003, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Caciocavallo Silano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CE) n. 1263/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 193 del 21 agosto 2003.

L'allegato al provvedimento 29 luglio 2003, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Caciocavallo Silano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CE) n. 1263/96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003 - pag. 42, fa esplicito riferimento, all'art. 4, ad un «allegato A» che non è stato riportato e viene di seguito riprodotto.

ALLEGATO A



03A10136

BANCA D'ITALIA

**Fondi comuni di investimento chiusi
(Provvedimento 27 agosto 2003)**

1. Con il decreto n. 47 del 31 gennaio 2003 (di seguito «Decreto»), che modifica il precedente decreto ministeriale n. 228/99, relativo ai criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato le disposizioni attuative dell'art. 5 del decreto legge n. 351/01, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, che contiene una nuova disciplina dei fondi comuni di investimento chiusi.

2. Le principali innovazioni introdotte dalla citata norma di legge riguardano:

a) l'introduzione di una disciplina dei fondi immobiliari che, tra l'altro, consente la sottoscrizione delle quote del fondo mediante il conferimento di beni, di investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da soci della società di gestione o da società del gruppo; di assumere prestiti sino a un importo del 60 per cento del valore degli immobili e del 20 per cento degli altri beni;

b) la possibilità per i fondi chiusi di effettuare emissioni di quote successive alla prima. In tal caso, i rimborsi anticipati devono aver luogo con la medesima frequenza e in coincidenza delle nuove emissioni. È inoltre prevista la possibilità di assumere prestiti finalizzati all'esecuzione dei rimborsi anticipati entro il limite del 10 per cento del valore del fondo.

3. Le maggiori opportunità operative che discendono dal provvedimento potranno accrescere la competitività dell'industria del risparmio gestito e favorirne lo sviluppo.

Nel nuovo contesto emerge la rilevanza di ulteriori rischi - legati, ad esempio, alla maggiore leva finanziaria che potranno utilizzare i fondi immobiliari o alla possibilità di concludere operazioni in conflitto di interessi - che dovranno essere individuati e adeguatamente presidiati dalle società di gestione attraverso il rafforzamento delle strutture organizzative e di governo societario.

4. Le disposizioni contenute nel decreto n. 47/03 (in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2003, n. 70) richiedono l'adeguamento della disciplina emanata dalla Banca d'Italia per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di «criteri generali per la redazione del regolamento dei fondi comuni» (Provvedimento del Governatore del 1° luglio 1998, Capitolo IV), «norme prudenziali di contenimento e frazionamento, del rischio» (Provvedimento del Governatore del 20 settembre 1999, Capitolo II) e «prospetti contabili dei fondi comuni di investimento e delle «Sicav» (Provvedimento del Governatore del 24 dicembre 1999).

Al fine di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 410/01 e nel decreto, si forniscono in allegato le modifiche e le integrazioni che vengono apportate alle norme emanate dalla Banca d'Italia.

Tali modifiche, in ordine alle quali - secondo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria - è stata sentita la Consob, verranno recepite nei rispettivi provvedimenti alla prima occasione utile.

Si precisa che, d'intesa con la Consob, le modifiche apportate comprendono anche le forme di pubblicità relative ad atti e informazioni concernenti i fondi comuni di investimento, introdotte dal ripetuto decreto n. 47/03.

Roma, 27 agosto 2003

Il direttore generale: DESARIO

ALLEGATO

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA EMANATA DALLA BANCA D'ITALIA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 47 DEL 31 GENNAIO 2003.

1) Capitolo IV del Provvedimento del governatore del 1° luglio 1998, concernente «Criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni».

1.1) Il regolamento del fondo comune d'investimento immobiliare, oltre a quanto già previsto, indica:

a) se sia ammessa la sottoscrizione delle quote del fondo, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo; mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

b) se il fondo intende o meno effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare o con soggetti appartenenti al loro gruppo ovvero con le società facenti parte del gruppo della società di gestione («soggetti in conflitto d'interessi»). Tali operazioni devono essere effettuate nel rispetto dei limiti e con le cautele previste dall'art. 12-bis, comma 4, del decreto ministeriale n. 228/99;

c) le modalità con le quali i soggetti in conflitto d'interessi si impegnano a rispettare l'obbligo di detenere (per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti;

d) le forme di pubblicità anche per estratto:

delle relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soggetti in conflitto d'interessi;

degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;

dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;

del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale n. 228/99.